



**CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L'ASSOCIAZIONE AMICI DELL'HOSPICE ONLUS PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO VERDE PRESENTE ALL'INTERNO DELL'HOSPICE SAN MARTINO DI EMPOLI E PER LA REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO TERAPEUTICO.**

**PERIODO DI VALIDITA' DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE FINO AL 31/12/2026**

**TRA**

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona della Dott.ssa Maria Antonietta Ciardetti, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOS Convenzioni e Rapporti con Erogatori Esterni, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n.1307 del 17/11/2023;

**E**

L'Associazione AMICI DELL'HOSPICE ONLUS di seguito denominata "Associazione" con sede legale in Empoli (FI), Via Galileo Galilei n. 9, codice fiscale n. 91050680486, nella persona della Sig.ra Rossana Demi, nata a Lastra a Signa (FI), il 22/06/1959, non in proprio ma in qualità di Presidente domiciliato per la carica presso la Associazione.

Il medesimo dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi della L. 412 art. 4 del 30.12.1991. e la l. n. 662 del 1996 e successive modificazioni;

**PREMESSO CHE**

- la L.R.T. n. 40/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale" all'art. 17 "Rapporti con il volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale" prevede che *"i rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del servizio sanitario regionale siano regolati da apposite convenzioni"*;

- Il Decreto Legislativo n. 117/2017 “ Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n.106” precisa all’art.2 “ Principi Generali” *“il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni...”* ed individua quali Enti del Terzo Settore, le *“organizzazioni del volontariato, le associazioni di promozione sociale....le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria ... ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore”*;
- con Delibera del D.G. n. 1307 del 17/11/2023 è stato approvato il Bando d’Avviso di Manifestazione d’Interesse rivolta all’individuazione di Enti del Terzo Settore con i quali sottoscrivere un accordo convenzionale, per la riqualificazione dello spazio verde all’interno dell’Hospice San Martino di Empoli e per la realizzazione di un Giardino Terapeutico;
- che l’Avviso è stato pubblicato per 15 giorni, dal 21/11/2023 al 06/12/2023 sul sito dell’Azienda USL Toscana Centro e che è pervenuta nei termini all’Azienda, la Manifestazione d’Interesse da parte dell’Associazione AMICI DELL’HOSPICE ONLUS;
- che con Delibera del D.G. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ é stato preso atto dell’esito della Manifestazione d’Interesse con la quale la commissione di valutazione ha ritenuto idonea alla sottoscrizione di accordo convenzionale l’Associazione AMICI DELL’HOSPICE ONLUS;
- l’Associazione AMICI DELL’HOSPICE ONLUS (di seguito denominata soggetto contraente) è iscritta all’albo delle associazioni associative nel Comune di Empoli (Atto n. 1193 del 22/10/2021) e all’anagrafe unica delle Onlus (Atto n. 0021221.02-04-2021-U);
- non sono in corso procedure di revoca;
- l’Associazione opera con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita e alleviare la sofferenza dei pazienti con malattie in fase avanzata e progressiva e sostenere le famiglie;

## **RILEVATA**

la volontà di entrambe le parti di addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione,

alle condizioni definite e riportate nel presente testo;

## **RICHIAMATI**

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.lgs. 101/18;
- la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n. 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1 - PREMESSA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l’Azienda USL Toscana Centro e l’Associazione AMICI DELL’HOSPICE ONLUS per la riqualificazione dello spazio verde all’interno dell’Hospice San Martino di Empoli e per la realizzazione di un Giardino Terapeutico, come specificato nella Progettualità Allegato B1) alla presente Convenzione, come parte integrante e sostanziale.

L’associazione garantisce:



Servizio Sanitario della Toscana

### Riqualificazione del terreno

- Lavorazione preliminare di livellamento del terreno, comprensivo di riporto di terra nelle aree adiacenti ai pozzetti affioranti;
- Raccolta, carico di tutti gli inerti non idonei alla preparazione del letto di semina;
- Installazione sistema di irrigazione del prato;
- Realizzazione di prato comprensiva di lavorazione di affinamento preliminare, somministrazione di torba, ammendamenti, concimazione di fondo, semina oppure collocazione di tappeto erboso a rotoli;
- Potatura della siepe perimetrale esistente;
- Ripristino della siepe ove mancante e smaltimento di quella deteriorata;
- Fornitura e messa a dimora di piante aromatiche, da fiore o verdi;
- Progettazione di spazi e percorsi verdi.
- 

### Manutenzione

- Areazione terreno;
- Concimazione a fondo;
- Ripristino/sostituzione delle piante morte;
- Potatura alberi presenti;
- Potatura del manto erboso e suo mantenimento.

L'Associazione fornisce le attività concordandone l'organizzazione con il Responsabile Gestionale di cui al successivo art. 10.

Le suddette attività saranno svolte dall'Associazione per l'Azienda a titolo gratuito, salvo l'erogazione dei rimborsi di cui all'art. 18 comma 3 del D.lgs. 117/2017, per assicurazione obbligatoria (l'importo annuo massimo rimborsabile è di €1.500,00=), inoltrando all'Azienda la richiesta con annessa documentazione giustificativa.

### **ART. 3 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.lgs. 81/2008**

L'Associazione dichiara di aver preso conoscenza e di aver informato i propri collaboratori, ai fini dell'applicazione del D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 230/1995 e ss.mm. ed ii, dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e protezione da adottare nelle strutture dell'Azienda attraverso il "Documento di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nell'Azienda USL Toscana Centro e di prevenzione incidenti per imprese e soggetti esterni" disponibile in formato elettronico sul sito web <http://www.estar.toscana.it/> seguendo il percorso on-line : Home, Aziende Sanitarie, Portale delle Aziende Sanitarie, Tecnico Amministrativo, Informativa di Sicurezza, oppure attraverso la funzione di ricerca di "Informativa di Sicurezza Aziende Sanitarie".

L'Associazione AMICI DELL'HOSPICE ONLUS garantisce il rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati, e si impegna a coordinarsi e cooperare con l'Azienda al fine di informarsi reciprocamente su eventuali rischi da interferenza e sulle misure necessarie per eliminarli e ridurli.

Le parti si riservano di precisare eventuali specifiche non contemplate nel presente articolo con successivo atto integrativo.

### **ART. 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI**

#### **4.1 Verifiche e controlli**

La verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità è assegnata al Responsabile Gestionale Aziendale della presente Convenzione, di cui al successivo art. 10.

Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Associazione, per iscritto, entro 15 giorni dalla verifica, affinché l'Associazione adotti i necessari provvedimenti in merito.

Al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nella presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Azienda ha facoltà di recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta all'Associazione, con un preavviso di almeno 30 giorni.

#### **4.2 Coperture assicurative**

La Associazione attesta di aver assicurato il personale contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione nonché per la responsabilità civile verso



terzi art. 18 D.lgs. del 2 agosto 2017 n. 117.

L'Associazione AMICI DELL'HOSPICE ONLUS solleva l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati nell'effettuazione dell'attività oggetto della presente Convenzione e garantisce che il personale sia regolarmente assicurato per responsabilità civile verso terzi e per infortuni e malattie professionali a cura degli stessi o dell'Associazione medesima.

L'Associazione si impegna a produrre copia delle Polizze Assicurative.

## **ART. 5 - ANTICORRUZIONE, INCOMPATIBILITA' E CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Associazione AMICI DELL'HOSPICE ONLUS è tenuta a far osservare a tutti i Volontari e/o Professionisti operanti nelle strutture aziendali i principi contenuti nel codice di Comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 16 del 11/01/2023. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. In particolare l'Associazione dichiara, l'assenza di cause di incompatibilità del personale impiegato, ai sensi L. 662/96 e/o del D.lgs. 165/2001 art. 53, e L.412/91.

Le parti si impegnano al rispetto della Normativa Nazionale sulla Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, anche per quanto riguarda il divieto di Pantouflage (L.N. 190/2012 e successivi decreti attuativi in particolare il DPR n. 62/2013 e D.lgs. n. 33/2013).

Si segnala che alla sezione del sito Aziendale dell'Azienda Usl Toscana Centro – Amministrazione Trasparente/ Altri Contenuti – sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti (Whistleblowing).

L'Associazione dichiara di aver preso visione del Codice Etico dell'Azienda Usl e di accettarne il contenuto, per quanto applicabile, e di condividerne i principi.

## **ART. 6 - DURATA RECESSO E RISOLUZIONE**

La convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione in formato digitale fino al 31/12/2026, con possibilità di proroga tecnica per ulteriori 6 mesi;

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione di alcune clausole o di specifiche condizioni operative, le parti procederanno alla stipula di un atto aggiuntivo.

Le parti concordano inoltre che, nelle more della sottoscrizione della convenzione, sono fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi che sono regolati dalle norme previste dalla presente convenzione.

L'Associazione può richiedere la risoluzione della convenzione:

- in caso di impossibilità ad eseguirla qualora si manifestino condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni o per il verificarsi di eventi straordinari con un preavviso, salvo causa di forza maggiore, di giorni 90 mediante PEC.
- in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione e/o di gravi inadempienze nell'erogazione del servizio. In questi casi l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse nei tempi e con le modalità di cui all'art. 14 del presente atto. Decorso inutilmente il termine fissato, l'Azienda ha facoltà di risolvere la convenzione.
- per motivate esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche disposizioni normative o regolamentari che modifichino l'attuale assetto organizzativo (art. 1373, comma 2, C.C.).

La volontà di recesso dovrà essere comunicata all'Associazione con almeno 90 giorni di anticipo mediante PEC (Posta Elettronica Certificata). In tali casi nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell'Azienda.

## **ART. 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti per l'iscrizione al Registro regionale del volontariato ex L.R.T. 28/93;
- accertato caso di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi della L. 412 art. 4 del 30.12.1991 e la L. n. 662 del 1996 e s.m.i. art. 1 co. 5 e co. 19;
- reato per condotta esercitata ai danni dell'Azienda;
- reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 8 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

La presente convenzione, che consta di n. 11 pagine, comprensiva della Progettualità, allegato B1 e verrà registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 c.4 e 5 D.lgs. n. 117/2017.

#### **ART. 9 - FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE**

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.

#### **ART. 10 - RESPONSABILI**

Vengono individuati:

**a) per l'Azienda:**

- il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n.241/90 nella figura del Direttore della SOS Convenzioni e Rapporti con Erogatori Esterni, Dott.ssa Maria Antonietta Ciardetti;
- Responsabile Gestionale della Convenzione nella figura del Dirigente Medico UFC Cure Palliative Firenze-Empoli – Dr.ssa Cinzia Casini;

**b) per la L'Associazione:**



- il Responsabile della Convenzione nella figura del Presidente o suo delegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze,

<p><b><u>Per l'Azienda USL Toscana Centro</u></b></p> <p><b>Il Direttore SOS Convenzioni e Rapporti con Erogatori Esterni</b></p> <p><i>Dott.ssa Maria Antonietta Ciardetti</i></p>	<p><b><u>Per l'Associazione</u></b></p> <p><b>Il Presidente</b></p> <p><i>Sig.ra Rossana Demi</i></p>
---	---

## La natura che cura.

### Progetto riqualificazione del verde nell'Hospice San Martino

Facendo seguito alla scheda di fabbisogno inviata, con la presente si esplicitano le azioni da considerare per il progetto di riqualificazione dell'area verde dell'Hospice San Martino di Empoli.

#### Riqualificazione del terreno

Lavorazione preliminare di livellamento del terreno, comprensivo di riporto di terra nelle aree adiacenti ai pozzetti affioranti. Raccolta, carico di tutti gli inerti non idonei alla preparazione del letto di semina.

Installazione sistema di irrigazione del prato.

Realizzazione di prato comprensiva di: lavorazione di affinamento preliminare, somministrazione di torba, ammendamenti, concimazione di fondo, semina oppure collocazione di tappeto erboso a rotoli.

Potatura della siepe perimetrale esistente

Ripristino della siepe ove mancante e smaltimento di quella deteriorata.

Fornitura e messa a dimora di piante aromatiche, da fiore o verdi

Progettazione di spazi e percorsi verdi che portano un beneficio tangibile al benessere psico-fisico dei pazienti e di chi frequenta la struttura.

#### MANUTENZIONE

Areazione terreno, concimazione a fondo, ripristino /sostituzione delle piante morte, potatura degli alberi presenti, potatura del manto erboso e suo mantenimento.



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  
SOS Gestione Empoli  
Hospice e Cure palliative  
Inf. Coord. Sandra Niccolini